



STATUTO

Approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 16 del 22/12/2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura
- Art. 2 - Sede e logo
- Art. 3 - Compiti e funzioni
- Art. 4 - Potestà statutaria e regolamentare
- Art. 5 - Principi ispiratori
- Art. 6 - Pubblicità degli atti
- ART. 7 - Sistema camerale
- ART. 8 - Pari opportunità

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 9 – Organi

CAPO II – IL CONSIGLIO

- Art. 10 - Composizione
- Art. 11 - Competenze
- Art. 12 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri
- Art. 13 - Funzionamento
- Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

CAPO III - LA GIUNTA

- Art. 15 - Composizione
- Art. 16 - Competenze e funzioni
- Art. 17 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta
- Art. 18 - Funzionamento

CAPO IV - IL PRESIDENTE

- Art. 19 - Competenze e funzioni
- Art. 20 - Vice-Presidente

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 21 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni
- Art. 22 - Competenze e funzioni

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

- Art. 23 - Nomina, competenze e funzioni

CAPO II - LA STRUTTURA

- Art. 24 - Dirigenti: competenze e funzioni
- Art. 25 - Personale
- Art. 26 - Organismo indipendente di valutazione
- Art. 27 - Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità
- Art. 28 - Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali
- Art. 29 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 30 - Partecipazioni

Art. 31 - Ascolto e partecipazione degli stakeholders

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Numero componenti primo Consiglio

Art. 33 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di “Alessandria-Asti”, di seguito denominata Camera di Commercio”, nasce dall’accorpamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria e di Asti per effetto del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e del successivo D.M. 16 febbraio 2018.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, promuove lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di regolazione, supporto e promozione del sistema delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.

Art. 2 Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede legale ad Alessandria e sede secondaria a Asti
2. Il logo della Camera di Commercio è allegato al presente statuto (Allegato n. 1). La modifica del logo non costituisce modifica dello statuto.

Art. 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto. Ferma la possibilità di espletare tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di Commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo a titolo esemplificativo assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle PMI ai mercati internazionali; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni, supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il miglioramento delle condizioni ambientali.
2. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del codice civile.
3. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte all’Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Gli atti regolamentari a valenza esterna sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Sono di competenza del Consiglio i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna e quelli riguardante il funzionamento interno del Consiglio e della Giunta.
4. La Giunta approva i Regolamenti che non sono di competenza del Consiglio ovvero del Segretario Generale.

Art. 5 Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera si ispira altresì ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro, della condivisione delle strategie e dei programmi anche nell'ottica di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte dal processo di accorpamento.
2. La Camera di Commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi dei sistemi economici e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.
4. La Camera di Commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Art. 6 Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale informatico secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento adottato per la pubblicazione degli atti. La Camera di Commercio garantisce che, durante il periodo di pubblicazione, i documenti pubblicati in formato elettronico siano liberamente consultabili. Si fa eccezione per quelle per le quali gli stessi organi deliberativi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Art. 7 Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano costituito, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al 1° comma.

Art. 8 Pari opportunità

1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento, di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta camerale e nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali, la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
5. In sede di designazione o nomina diretta di rappresentanti camerale, in numero maggiore di due, quali componenti di organi collegiali in seno ad enti o società partecipate dalla Camera di Commercio, almeno un terzo è individuato di genere diverso dagli altri.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 9 Organi

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi della Camera di Commercio possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, anche nella sede secondaria di Asti e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.
3. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa,

propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 10 Composizione

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
3. Del Consiglio fanno parte inoltre tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
4. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di Alessandria e Asti in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 4 del presente articolo.
6. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
7. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
8. La composizione del primo Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 11 Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio:
 - approva lo Statuto nonché i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna e le relative modificazioni e integrazioni;

- elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - approva la Relazione previsionale e programmatica, il Preventivo economico e il suo aggiornamento e il Bilancio d'esercizio.
3. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti previsti dall'ordinamento giuridico, dallo statuto e dai regolamenti camerali.
 4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
 5. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 12 Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2 della medesima Legge nonché, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e dai rappresentanti dei liberi professionisti. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. mentre le cause di inconfiribilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs 39/2013 e s.m.i.
4. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
5. Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'art. 11 del D.M. 4/08/11, n. 156 e s.m.i.
6. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
7. Le cause di decadenza dei Consiglieri sono regolate dall'art. 13, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
8. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di Consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
9. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
10. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 13 Funzionamento

1. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:
 - l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
 - l'approvazione del Preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 15 Composizione

1. La Giunta, organo esecutivo della Camera di Commercio, è eletta dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).
2. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

4. La Giunta può nominare tra i suoi componenti il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 16 Competenze e funzioni

1. La Giunta:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il Programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
- b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo economico e il suo aggiornamento;
- c) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
- d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Bilancio d'esercizio;
- e) approva i Regolamenti che non sono di competenza del Consiglio ovvero del Segretario Generale;
- f) approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- g) adotta e approva il Piano triennale della performance, il relativo aggiornamento e la Relazione sulla performance;
- h) adotta il Sistema di misurazione della *performance*;
- i) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie;
- j) delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
- k) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
- l) delibera l'eventuale istituzione o soppressione di uffici distaccati assicurando in ogni caso il mantenimento dei servizi sul territorio;
- m) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente ed il piano triennale del fabbisogno del personale;
- n) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento;
- o) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
- p) verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- q) su proposta del Segretario Generale, nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
- r) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- s) delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti ed eventuali controversie stragiudiziali;
- t) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine

all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;

- u) delibera sulla costituzione delle Commissioni arbitrali e delle Commissioni di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - v) provvede alla designazione e alla proposta di revoca, per giusta causa o giustificato motivo, del Segretario Generale;
 - w) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - x) nomina Commissioni per vari temi considerati utili o per lo svolgimento dei compiti camerali fissando gli eventuali emolumenti qualora l'erogazione degli stessi sia consentita dalla normativa vigente;
 - y) determina e stabilisce le tariffe dei servizi camerali nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla normativa vigente o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
 4. Nel periodo di *prorogatio* la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17 Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 18 Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto. Non sono ammesse deleghe a singoli componenti.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
5. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire dipendenti della Camera la cui presenza sia ritenuta utile per lo svolgimento della seduta e/o alle funzioni di verbalizzante del

Segretario Generale. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale o dal membro di Giunta più giovane di età.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, esperti dotati di comprovata professionalità o le persone delle quali sia stata disposta l'audizione in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 19 Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - in caso di necessità e urgenza, con propria determinazione provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile. In merito rimangono comunque esclusi da tale facoltà: l'adozione del Bilancio di esercizio; il Preventivo economico; la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; le dimissioni societarie; l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; l'istituzione o soppressione di uffici distaccati;
 - esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 20 Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da 3 membri effettivi e da tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, salvo che si tratti di Dirigenti o funzionari pubblici.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente qualora siano decorsi i termini di legge entro i quali debbono essere designati i Revisori.
5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 22 Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio. In merito si richiama quanto previsto dagli artt. 32 e 34 del DPR 254/2005.
5. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento sul funzionamento.

TITOLO III
ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 23 Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall'art. 20 comma 7 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
2. Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
3. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti. Assegna ai Dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e verifica il raggiungimento dei risultati;
 - e) propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - f) adotta gli atti in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) adotta il piano annuale di fabbisogno del personale e i relativi provvedimenti di assunzione in sintonia con quanto stabilito dalla giunta camerale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. m) del presente Statuto;
 - h) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - i) se delegato, con atto formale, dal Presidente, rappresenta la Camera in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni;
 - j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.
4. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

CAPO II

LA STRUTTURA

Art. 24 Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite
2. I Dirigenti, gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa, nelle materie di competenza.
3. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
4. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 25 Il personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 26 Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.
2. L'OIV svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Art. 27 Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa ~~approvazione del~~ comunicazione al Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali,

senza fini di lucro, dotati di soggettività tributaria. La Camera di Commercio può attribuire ad esse il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

2. Le Aziende Speciali sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri Statuti, ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende Speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
3. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

Art. 28 Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali

1. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato e ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale.
3. I Consigli di Amministrazione delle Aziende sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle medesime.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che sono nominati nei modi prescritti dalla legge.
5. Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà sciolto con provvedimento della Giunta camerale. Laddove disponga lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ovvero la soppressione di un'Azienda Speciale, la Giunta della Camera di Commercio provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero dei Liquidatori.
6. Il Preventivo economico, il relativo aggiornamento ed il Bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al Preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.
7. Ogni altro aspetto concernente, tra l'altro, le competenze, il funzionamento e l'organizzazione è disciplinato dallo Statuto dell'Azienda, approvato dalla Giunta camerale.

Art. 29 Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

1. La Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue Aziende Speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle Aziende stesse, compresa la facoltà di articolare gli assetti organizzativi più opportuni per l'efficienza e l'economicità dei servizi ai quali le Aziende Speciali sono preposte.
2. La Giunta della Camera di Commercio esercita la vigilanza sulla gestione delle Aziende Speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle Aziende stesse. I Presidenti delle Azienda Speciali riferiscono periodicamente alla Giunta sull'andamento della gestione.

CAPO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 30 Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti e fondazioni, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa ~~approvazione del~~ comunicazione al Ministro dello Sviluppo Economico.
2. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri organismi tengono informata la Giunta, inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

Art. 31 Ascolto e partecipazione degli stakeholders

1. La Camera di Commercio può istituire organismi informali con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali Organismi possono prevedere la partecipazione di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Numero componenti primo Consiglio

1. In sede di prima applicazione del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, il Consiglio della Camera di Commercio in carica è composto, fino al primo rinnovo, da trenta (30) Consiglieri. Del Consiglio fanno altresì parte tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.

Art. 33 Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Lo statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Alessandria-Asti www.aa.camcom.it.

**Allegato n. 1 dello Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Alessandria-Asti.**

LOGO CCIAA



Allegato n. 2 dello Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti.

Composizione del Consiglio

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti

Settore	Numero Consiglieri
Agricoltura	4*
Artigianato	5
Industria	5*
Commercio	6*
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	4
Altri settori	1
<i>Totale seggi dei settori economici</i>	30
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti	1
Rappresentanza dei liberi professionisti	1
<i>Totale complessivo</i>	33

** di cui uno per le piccole imprese*